



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 02/12/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque** addì **due** del mese di **Dicembre**, alle ore **19:50** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Si dà atto che con deliberazione di C. C. n. 12 del 20.05.2022 è stato approvato il regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica. Gli assessori che hanno scelto tale modalità di collegamento lo hanno preventivamente confermato al Segretario comunale, il quale, durante il corso della seduta, ha preso atto della loro partecipazione a distanza, computandoli tra i presenti.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1	CASTELLANI MAURIZIO	Sindaco	X	
2	SCHENA PIER-GIORGIO	Vice Sindaco	X	
3	CASTELLANI ELISA	Assessore	X	

Partecipa alla riunione Il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Moliterno

Il Sindaco Sig. Maurizio Castellani, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale "...i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione di Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali...";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e s.m.i. che disciplina la potestà regolamentare generale delle provincie e dei comuni;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno medesima, in deroga al succitato art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché in deroga all'art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Dato atto che il Comune di San Zeno di Montagna rientra tra gli Enti che possono, ai sensi del citato Decreto, istituire l'imposta di soggiorno;

Visti, il "Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno" approvato con Delibera di C.C. n. 41 del 22.12.2021 successivamente modificato con le deliberazioni di C.C. n. 49 del 29/11/2019 e il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno ai sensi del D.L. 34/2022 coordinato con la legge di conversione n. 77 del 17/07/2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 31.03.2021;

Richiamato l'art. 6 comma 2 del Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, approvato con delibera di C.C. n. 4 del 31/03/2023 il quale dispone: "Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge".

Dato atto che, da Regolamento vigente, l'imposta di soggiorno è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 01 gennaio al 31 dicembre, nel limite massimo di 30 pernottamenti consecutivi in tutte le località del Comune;

Ritenuto definire le misure dell'imposta di soggiorno per l'anno 2026 a seguito dell'incontro informativo avvenuto il giorno 01.12.2025 presso la sede municipale, periodo 01 gennaio – 31 dicembre, come da tabella A) che segue:

Tabella A)

CATEGORIE STRUTTURE RICETTIVE	Imposta per persona per pernottamento
<i>STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE</i>	
(Hotel o albergo, residenza turistico alberghiera, villaggio albergo)	
- Cinque stelle	*****
- Quattro stelle	Euro 2,70
- Tre stelle S	Euro 2,00
- Tre stelle	Euro 2,00
- Due stelle	Euro 1,70
- Una stella	Euro 1,50
<i>STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO:</i>	
- Villaggi turistici e campeggi – quattro stelle	*****
- Villaggi turistici e campeggi - fino a tre stelle	Euro 1,50

STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI	
- Bed & Breakfast	Euro 2,50
- Alloggio turistico (locande, residenze rurali, country house)	Euro 2,00
- Alloggio turistico (camere)	Euro 2,00
- Unità abitative ammobiliate (Residence, appartamenti vacanze)	Euro 2,00
- Case per vacanze (casa per ferie, case religiose di ospitalità)	Euro 2,00
- Case per vacanze (ostelli, centri vacanze sociali)	Euro 2,00
STRUTTURE RICETTIVE NON CLASSIFICATE	
- Unità abitative ammobiliate non classificate ex Uanc	Euro 2,00
- Locazione turistica	Euro 2,00
ATTIVITA' AGRITURISTICHE	
Attività agrituristiche	Euro 1,50

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 14° anno compreso;
- b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
- d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- e) gli autisti di pullman, hostess, una per ogni 25 persone paganti, che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ;
- f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
- j) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini.

Richiamato l'art. 13 comma 15 quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;

Considerato che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del precitato Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modifiche in Legge 213/2012.

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

per le motivazioni di indirizzo gestionale di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. **Di approvare**, per l'anno 2026 a seguito dell'incontro informativo avvenuto il giorno 01.12.2025 presso la sede municipale, periodo 01 gennaio – 31 dicembre le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, come da Tabella A) che segue, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazione delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento ed in particolare da quella regionale di settore;

Tabella A)

CATEGORIE STRUTTURE RICETTIVE	Imposta per persona per pernottamento
<i>STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE</i>	
(Hotel o albergo, residenza turistico alberghiera, villaggio albergo)	
- Cinque stelle	*****
- Quattro stelle	Euro 2,70
- Tre stelle S	Euro 2,00
- Tre stelle	Euro 2,00
- Due stelle	Euro 1,70
- Una stella	Euro 1,50
<i>STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO:</i>	
- Villaggi turistici e campeggi – quattro stelle	*****
- Villaggi turistici e campeggi - fino a tre stelle	Euro 1,50
<i>STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI</i>	
- Bed & Breakfast	Euro 2,50
- Alloggio turistico (locande, residenze rurali, country house)	Euro 2,00
- Alloggio turistico (camere)	Euro 2,00
- Unità abitative ammobiliate (Residence, appartamenti vacanze)	Euro 2,00
- Case per vacanze (casa per ferie, case religiose di ospitalità)	Euro 2,00
- Case per vacanze (ostelli, centri vacanze sociali)	Euro 2,00
<i>STRUTTURE RICETTIVE NON CLASSIFICATE</i>	
- Unità abitative ammobiliate non classificate ex Uanc	Euro 2,00
- Locazione turistica	Euro 2,00
<i>ATTIVITA' AGRITURISTICHE</i>	
Attività agrituristiche	Euro 1,50

2. **Di dare atto** che l'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno di applicazione, nel limite massimo di 30 pernottamenti consecutivi in tutte le località del Comune;
3. **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 gg. lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà allegato alla delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi dell'art. 172, c. 1 lett. e del TUEL;

5. **Di dare atto** che ai sensi dell'art.4 della l.241/90 l'unità organizzativa è l'area Economico Finanziaria e, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n 241/1990 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Michela Rollo;
6. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
7. **Di dare atto** che con apposito elenco sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari l'adozione della presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e dall'art. 32 della Legge n. 69/2000.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dall'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

DELIBERAZIONE G.C. n. 85 del 02/12/2025

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Maurizio Castellani <i>Firmato digitalmente</i>	Il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Moliterno <i>Firmato digitalmente</i>
--	---